



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

Prot. n. **Regione Autonoma della Sardegna**
Direzione Generale dell'Ambiente
Prot. Uscita del 23/10/2019
nr. 0022009
Classifica XIV
05-01-00



Cagliari,

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID: 4838] Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Opere di ampliamento del porto turistico di Marana con annessi servizi ed edifici commerciali". Proponente: Yachting Club Marana s.r.l.. Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Trasmissione osservazioni

Con riferimento alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. n. 22410/DVA del 05/09/2019 (prot. DGA n. 18361 del 05/09/2019), relativa alla procedura di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale in oggetto, presentata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006, come modificato con D.Lgs. 104/2017, dalla Società Yachting Club Marana, si rappresenta quanto segue.

Si premette che detto intervento era stato sottoposto alla procedura di VIA di competenza regionale, conclusasi con Deliberazione n. 13/11 del 8 aprile 2014 (BURAS del 29 maggio 2014), con cui la stessa Giunta aveva espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, subordinato al recepimento di una serie di prescrizioni. Successivamente all'adozione di detto provvedimento la Proponente aveva presentato a questa Direzione Generale un'istanza tesa a verificare se alcune modifiche, inerenti in particolare alla gestione dei materiali in esubero derivanti dagli scavi, fossero sostanziali o meno rispetto alle valutazioni effettuate a suo tempo in sede di VIA. L'Ufficio competente si era espresso con la nota prot. n. 12239 del 23/06/2016 (allegata alla presente), evidenziando la sostanzialità della modifica proposta e, quindi, la necessità di effettuare la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Stante la scadenza del provvedimento acquisito nel 2014 (la cui efficacia temporale era stabilita nel termine di 5 anni dalla pubblicazione) e in virtù di quanto disposto col D.Lgs. 104/2017, il Proponente ha presentato, su indicazione della Scrivente Direzione Generale (nota prot. n. 14071 del 28/06/2019), istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presso l'attuale Autorità competente (MATTM).

Fatte queste premesse si rappresenta quanto segue, con specifico riferimento agli aspetti che risultano ancora poco chiari, in relazione al quadro prescrittivo della Deliberazione n. 13/11 del 2014, e alle modifiche nel frattempo intervenute nel quadro di riferimento programmatico, progettuale e ambientale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

Si ritiene, in linea generale, che la documentazione prodotta dal Proponente tenga parzialmente conto e in maniera piuttosto disorganica delle modifiche intervenute dal 2014 a oggi nel **quadro di riferimento programmatico** in particolare per quanto attiene alle modifiche relative alla pianificazione urbanistica (PUC e PdL di iniziativa privata all'interno del quale l'intervento si inserisce) e alla pianificazione in materia di rischio idrogeologico (Piano di Assetto Idrogeologico - PAI, Piano Stralcio Fasce Fluviali - PSFF, Piano Gestione Rischio Alluvioni - PGRA, studi di compatibilità di cui all'art. 8, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI). Nello specifico:

1. per quanto concerne il primo aspetto (ndr. pianificazione urbanistica e paesaggistica) nel richiamare le note allegare dei due Servizi competenti della Direzione generale della pianificazione paesaggistica e urbanistica (nota prot. 38542 del 15/10/2019 – prot. DGA n. 21460 del 16/10/2019 del Servizio pianificazione paesaggistica ed urbanistica, nota prot. n. 38494 del 15/10/2019 – prot. DGA n. 21427 del 15/10/19 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Settentrionale), si ritiene che la Proponente debba integrare lo Studio preliminare ambientale e l'elaborato denominato Allegato 22 tenendo conto di quanto ivi evidenziato. Inoltre dovrà essere data esplicita evidenza a come, nella convenzione urbanistica integrativa stipulata in data 19 marzo 2019 (Allegato 2) si sia data attuazione a quanto definito al punto 15 del quadro prescrittivo della DGR 13/11 del 2014, ovvero che << *la Convenzione Urbanistica e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Lottizzazione (PdL), andranno, se del caso, modificate e integrate ai sensi di quanto sopra prescritto in particolare ai punti 1, 2, 3>>;*
2. per quanto riguarda il secondo aspetto, si ritiene che questo sia da sviluppare nell'apposito paragrafo del quadro di riferimento programmatico dello Studio preliminare ambientale, e debba rappresentare la base su cui motivare le opere di preliminare sistemazione idraulica del sito d'intervento (e non quelle relative all'area vasta per le quali sarà, eventualmente, il comune di Golfo Aranci a dover presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale), descritte nel paragrafo 2.4 dello stesso documento, nonché oggetto dello Studio idraulico e dei relativi allegati.

In relazione al **quadro di riferimento progettuale**, in particolare a quanto descritto nel paragrafo 2.8 dello Studio Preliminare Ambientale e nel documento denominato Relazione tecnica TRS (che peraltro si riferisce a tempistiche non aggiornate), si ritiene che non possa essere procrastinata alle fasi progettuali successive la redazione del Piano di utilizzo, ai sensi del vigente DPR 120/2017. A questo proposito si precisa quanto segue:

1. per quanto la scelta di riutilizzare una quota parte significativa di tali materiali sia auspicabile, si precisa che la proposta di riutilizzarli per la realizzazione del sistema barriera dell'ampliamento della discarica CIPNES in località Spiritu Santu (intervento sottoposto a procedura di VIA di competenza regionale conclusasi con Deliberazione n. 8 agosto 2013 e autorizzato con AIA di cui alla determinazione n. 84 del 14 febbraio 2017 del Dirigente del Settore Ambiente e sostenibilità della provincia di Olbia – Tempio), non trova un riscontro puntuale negli atti in possesso di questa Direzione Generale, dal momento che il sistema barriera di fondo risulta già realizzato, e la discarica in esercizio prossima alla chiusura, per cui, al più, detti materiali, laddove idonei, potrebbero essere riutilizzati per la realizzazione del sistema di copertura;
2. risulta invece un fabbisogno di materiali per la realizzazione del sistema barriera di fondo per un altro intervento, che ha appena concluso la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale (Deliberazione n. 42/39 del 22 ottobre 2019) denominato "Adeguamento funzionale dell'installazione I.P.P.C. consortile sita in località "Spiritu Santu" nel Comune di Olbia;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

3. quanto evidenziato ai punti precedenti risulta comunque da verificare in maniera puntuale e precisa sia in relazione ai quantitativi necessari (dagli elaborati relativi ai due progetti sopra citati risultano quantitativi inferiori di fabbisogni, rispetto ai materiali in esubero derivanti dalla realizzazione del presente progetto), sia per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali (i fabbisogni per l'intervento di cui al punto 2, sono prevalentemente legati alla realizzazione della barriera di fondo, per cui sono necessarie argille con caratteristiche puntualmente definite dalla normativa vigente).

Pertanto si richiede che la documentazione venga integrata predisponendo un piano di utilizzo, perlomeno di livello preliminare, da affinare poi nelle fasi progettuali successive.

In relazione al quadro di riferimento ambientale si ritiene che la Proponente debba descrivere con maggior livello di dettaglio sia lo stato di fatto, nel sito di intervento, delle componenti ambientali flora, fauna, ecosistemi, (in termini di evoluzione del sistema dal 2014 ad oggi), sia fornire il progetto di dettaglio delle opere di compensazione previste nell'area umida limitrofa, eventualmente rivisto in funzione degli esiti dell'analisi precedente, in coerenza con quanto definito al punto 3 del quadro prescrittivo della DGR 13/11 del 2014.

Si richiama infine, la necessità di ottemperare a tutte le prescrizioni della DGR 13/11 in particolare per quanto attiene alla fase esecutiva e alla redazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per cui, dall'analisi della documentazione consultata sul sito web ministeriale, non risulta siano stati fatti passi in avanti dal 2014 ad oggi.

La Scrivente si riserva di integrare la presente con le ulteriori osservazioni che dovessero essere acquisite agli atti da parte degli Enti coinvolti.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Allegati:

1. nota prot. 38542 del 15/10/2019 (prot. DGA n. 21460 del 16/10/2019) del Servizio pianificazione paesaggistica ed urbanistica;
2. nota prot. n. 38494 del 15/10/2019 (prot. DGA n. 21427 del 15/10/19) del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Settentrionale.

Il Direttore Generale

Andreina Farris

T. Deiana/SVA
R. Carcangiu/Resp. Sett. VIA
A.M. Mereu/Dir. Serv. SVA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

OK
PEC

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA)

Prot. n. **Regione Autonoma della Sardegna**
Direzione Generale dell'Ambiente
Prot. Uscita del 23/06/2016
nr. 0012239
Classifica XIV.15.1
06-01-00



Cagliari,

Racc. A/R

Alla società Molina Immobiliare s.r.l.
Località Ignazioni, 07023 CALANGIANUS (OT)
lithos@pec.geolithos.it

E, p.c. Al Comune di Golfo Aranci
comune.golfoaranci@pec.it

All'Amministrazione straordinaria ex provincia Olbia –
Tempio
protocollo@pec.provincia.olbia-tempio.it

Al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le
province di Sassari e Olbia – Tempio
cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it

Al Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di
Tempio Pausania – C.F.V.A.
cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS - Dipartimento di Sassari e Gallura
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

Al Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari
(STOISS)
lpp.stoiss@pec.regione.sardegna.it

Al Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali
di Nuoro e Olbia- Tempio
enti.locali@pec.regione.sardegna.it

Al Servizio per le politiche di sviluppo attività
produttive, ricerca industriale e innovazione
tecnologica
industria@pec.regione.sardegna.it

Al Segretariato Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Sardegna – MIBACT
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it

Al CIPNES
protocollo@pec.cipnes.it

Al Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
SEDE

Oggetto: Procedura di V.I.A. ai sensi della D.G.R. n° 24/23 del 23/04/2008, relativa al progetto "Lavori di costruzione dell'ampliamento del porto con annessi servizi e edifici commerciali in località Marana – Golfo di Marinella". DGR 13/11 del 8 aprile 2014 – Richiesta di parere su modifiche apportate al progetto sottoposto a VIA

In riferimento all'oggetto e alla documentazione trasmessa dalla Società Lithos tramite PEC in data 15 aprile 2016 (prot. ADA n. 7502 del 15/04/2016), si rappresenta quanto segue.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA)

L'intervento in oggetto è stato sottoposto a procedura di VIA, conclusasi con Deliberazione n. 13/11 del 8 aprile 2014 con giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato al recepimento di una serie di prescrizioni. Tra queste, quella al n. 7 dell'elenco del quadro prescrittivo, recita:

<< *relativamente all'utilizzo di materie prime, al riutilizzo di materiali e all'uso di materiali provenienti da attività di cava:*

- a. *dovranno essere prioritariamente riutilizzati in qualità di sottoprodotti, così come definiti dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i materiali derivanti dalle operazioni di escavo e sbancamento; i materiali non conformi ai sensi del suddetto articolo dovranno essere smaltiti secondo le leggi vigenti in materia;*
- b. *i materiali non conformi ai sensi dell'art. 184-bis, nonché quelli in esubero, quantificati in circa 50.000 m³, dovranno essere destinati a impianto di trattamento e recupero, come dichiarato dalla Società Proponente nella relazione tecnica concernente le terre e rocce da scavo, datata aprile 2013 e depositata il 2 maggio 2013 (prot. ADA n. 9665 del 3.5.2013); qualunque modifica in merito alle modalità di gestione e trattamento dei suddetti materiali differente da quanto ivi previsto dovrà essere sottoposta al parere del Servizio SAVI per le valutazioni di competenza>>.*

Tale prescrizione scaturiva da quanto emerso in fase istruttoria, in relazione all'analisi del documento citato, che non presentava i contenuti minimi previsti dal DM 161/2012, entrato in vigore durante l'iter istruttorio (ndr. il procedimento di VIA era stato avviato nel 2011). In tale relazione la Proponente prevedeva però per i materiali in esubero, una destinazione che esulava dall'applicazione del citato DM, perché il conferimento dei materiali in esubero a impianto di trattamento (esterno) rientrava (e rientra tuttora) nell'ambito della disciplina sui rifiuti. Dal momento che i quantitativi dei materiali in esubero erano significativi, e che lo smaltimento in discarica non era stata valutata come opzione sostenibile, era stata prevista una prescrizione specifica nel quadro prescrittivo.

Il quesito posto di cui all'oggetto è inerente a una differente modalità di utilizzo dei materiali in esubero derivanti dagli scavi della darsena portuale, stante il fatto che è stato verificato che l'impianto di trattamento e recupero individuato non ha la potenzialità sufficiente per trattare i materiali in funzione di quello che è il cronoprogramma di cantiere. Le opzioni proposte sono le seguenti:

1. i materiali derivanti dagli scavi (circa 50.000 m³ in totale) avranno le seguenti destinazioni:
 - a. tra i 5.000 e i 7.000 m³ di materiale potranno essere conferiti all'impianto di trattamento e recupero già individuato in fase di VIA (Ecofrantumazioni snc di Saba Roberto);
 - b. circa 40.000 m³ di materiale potranno essere destinati al riutilizzo nella realizzazione del sistema barriera dell'ampliamento della discarica del CIPNES in località Spiritu Santu, intervento sottoposto a VIA conclusasi con DGR 33/49 del 8 agosto 2013, e autorizzato con AIA di cui alla Determinazione n. 84 del 14 febbraio 2014 del Dirigente del Settore Ambiente e sostenibilità della Provincia di Olbia – Tempio;
 - c. circa 4.000 m³ di materiale potranno essere destinati al riutilizzo per la sistemazione delle aree da adibire a parcheggio e delle pertinenze attigue, nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione di Borgo Marana, risalente agli anni 90 e ancora in fase di ultimazione;
 - d. circa 10.000 m³ di materiale potranno essere conferiti a un ulteriore impianto di trattamento e recupero (Impresa Mandras Amedeo Pietro);
2. preliminarmente al conferimento dei materiali secondo lo schema articolato al punto precedente, si propone l'introduzione nel cantiere di un frantoio mobile per la semplice riduzione granulometrica della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA)

porzione lapidea granitica più grossolana, al fine di rendere detti materiali idonei al riutilizzo nei cantieri individuati ai punti 1.b e 1.c precedenti. Tale attività sarebbe svolta nell'ambito delle esclusioni previste dall'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006.

Si evidenzia quindi che, di fatto, si passa da una opzione che prevedeva di gestire la totalità dei materiali derivanti dagli scavi come rifiuti, con conferimento a impianto di recupero, a una dove invece quota parte dei materiali vengono gestiti come rifiuti (punti 1.a e 1.d), mentre la maggior parte come terre e rocce da scavo (punti 1.b e 1.c).

A questo proposito si sottolinea che la normativa attualmente in vigore, data dal DM 161/2012, prevede la necessità della predisposizione e approvazione del Piano di Utilizzo di terre e rocce da scavo. Nello specifico, per le opere sottoposte a VIA, il citato Decreto stabilisce che l'approvazione del Piano di Utilizzo avvenga contestualmente all'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale. Non essendo stato fatto questo passaggio all'epoca dell'adozione della DGR 13/11 del aprile 2014, si ritiene che tale modifica nelle modalità di gestione dei materiali, necessari di essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VIA da attivarsi su istanza della Proponente. Tale istanza dovrà contenere il Piano di Utilizzo redatto ai sensi del 161/2012 e uno Studio Preliminare Ambientale redatto secondo quanto stabilito dalla DGR 34/33 del 2012.

Si coglie, inoltre l'occasione per evidenziare che l'ipotizzato riutilizzo del materiale in esubero come materiale per la costruzione del sistema barriera dell'ampliamento della discarica del CIPNES in località Spiritu Santu, dal momento che non era contemplato nel progetto della discarica già sottoposto a VIA, dovrà essere perlomeno oggetto di una apposita istanza di parere a questo Servizio da parte del CIPNES, cui la presente è inviata per opportuna conoscenza.

Il presente parere è reso solo ai sensi della parte II, Titolo III del D.Lgs. 152/2006, s.m.i., della D.G.R. n. 34/33 del 2012 e sono fatti salvi gli altri eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore del Servizio

Giuseppe Biggio

T. Deiana /SVA 
R. Carcangiu/Resp. Sett. VIA 

16/10/2019
Mercur → benvenuti → 16/10/2019
Deiana
Kerrel



SibarDocumentale

SISTEMA INFORMATIVO DI BASE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

MERCEDE SERRA 050383 Ufficio: Direzione Generale dell'Ambiente Esci

Ricerca Generale

Menu Principale

- Protocollo in entrata
- Protocollo interno/in uscita
- Avvia WorkFlow
- Ricerca protocolli e fascicoli
- Stampe
- Esplora Titolare
- Archivio deposito

Posta in ingresso > Gestione Mail

Dati Messaggio

Mittente: Data:

Destinatari:
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it;
eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it

DestinatariCC:

Oggetto:
POSTA CERTIFICATA: RAS-Prot. N. 2019/38494 Procedura di verifica di assoggettabilit? a VIA - Opere di ampliamento de porto Turistico di Marana con annessi servizi ed edifici commerciali - Comune di Golfo Aranci - Richiedente: YACHING CLUB MARANA Srl - Autorit? Competente:

Testo:

Documento Principale Allegato Non Importare

Regione Autonoma della Sardegna
 Direzione Generale dell'Ambiente
 Prot. Entrata del 15/10/2019
 nr. 0021427
 Classifica XIV.15.1
 05-01-00



Allegati Messaggio

Nome	Allegato	Documento Principale	
prot. n. 38494 del 15.10.2019.pdf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="Visualizza"/>
Segnatura.xml	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="Visualizza"/>

^Torna sopra

oll

contattaci

© 2015 Regione Autonoma della Sardegna

Alle Cam. DEIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale

Pos. 2207/03 Prot.n. 38494/kw.15.1 Sassari, 1.5 OTT. 2019

TRASMESSA VIA PEC

- > DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
- > SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA
PEC: eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 D.lgs 152/2006 smi)
Opere di ampliamento del porto turistico di Marana con annessi servizi e edifici commerciali
Comune di Golfo Aranci – richiedente: YACHTING CLUB MARANA SRL
Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Osservazioni**

Con riferimento alla nota di codesta Direzione n.20370 del 02.10.2019 trasmessa via PEC (ns.prot.n.36463) e con la quale sono state richieste al soggetti competenti in materia ambientale le osservazioni sull'intervento in oggetto, lo scrivente Servizio, esaminata la relativa documentazione, comunica che le relative opere:

- Ricadono nell'ambito di paesaggio costiero n.18 del vigente PPR. L'area di intervento è identificata nella relativa cartografia (F.428/II – scala 1 : 25 000) in parte come "Insedimenti Turistici", disciplinata dagli artt. 88, 89, 90 NTA, in parte come "Aree seminaturali – 2a Praterie e spiagge" disciplinata dagli artt. 25, 26, 27 NTA
- Sono vincolate sotto il profilo paesaggistico in quanto ricadono all'interno: 1) della fascia costiera (art.143, c.1 lett. d) del D.lgs 42/2004; 2) del D.M. 30.11.1965 come rettificato il 10.01.1968 emanato ai sensi della L. 1497/1939 (ora art.136 del D.lgs 42/2004)
- Sono previste dal PUC di Golfo Aranci adeguato al PPR e ricadono nella zona G4.05 (ex G15) la cui disciplina non risulta invalidata a seguito del parziale annullamento del PUC stesso (sentenza 100/2018 del TAR Sardegna).

Le opere di ampliamento del porto, come rappresentate nella documentazione in esame, risultano le medesime di quelle previste nella "variante al piano di lottizzazione delle zone G15 – G16" in località Marana del Golfo di Marinella approvato dal Comune di Golfo Aranci con delibera C.C. n.46/2018 del 27.08.2018.

Detta variante è stata approvata da questo Servizio con determinazione n.2017 del 18.12.2018 ai sensi dell'art.9, c.5, della LR 28/1998 (approvazione paesaggistica).

Ciò premesso non si rilevano, per quanto di competenza, criticità per l'esecuzione delle opere in progetto.

Il Direttore del Servizio
ing. Giovanni Spanu



Settore Piani Programmi OO.PP. Olbia-Tempio
Responsabile: arch. Mauro Carboni

16/10/2019
Peregrinazione -> Uffice
Dei
Herrera



SibarDocumentale

SISTEMA INFORMATIVO DI BASE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

MERCEDE SERRA 050383 Ufficio: Direzione Generale dell'Ambiente Esci

Ricerca Generale

Menu Principale

- Protocollo in entrata
- Protocollo interno/in uscita
- Avvia WorkFlow
- Ricerca protocolli e fascicoli
- Stampe
- Esplora Titolare
- Archivio deposito

Posta in ingresso > Gestione Mail

Dati Messaggio

Mittente: eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it Data: 15/10/2019 17:44

Destinatari:

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

DestinatariCC:

comune.golfoaranci@pec.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: RAS-Prot. N. 2019/38542 Procedura di verifica di assoggettabilit? a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006, relativa al progetto "Opere di ampliamento del porto turistico di Marana con annessi servizi ed edifici commerciali". Proponente:

Testo:

Documento Principale Allegato Non Importare

Allegati Messaggio

Nome	Allegato	Documento Principale	
Golfo Aranci-PORTO MARANA-VIA-Trasmissione parere....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Visualizza
Segnatura.xml	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Visualizza

^Torna sopra

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente
Prot. Entrata del 16/10/2019
nr. 0021460
Classifica XIV.15.1
05-01-00



Handwritten signature

contattaci

AU CANI DEIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
 ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
 Servizio pianificazione paesaggistica ed urbanistica

> Regione Autonoma della Sardegna
 Direzione Generale della difesa dell'Ambiente
 SEDE
 PEC:
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

E, p.c.: COMUNE DI GOLFO ARANCI
 PEC

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006, relativa al progetto "Opere di ampliamento del porto turistico di Marana con annessi servizi ed edifici commerciali".

Proponente: Yachting Club Marana s.r.l.

Richiedente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Con riferimento all'oggetto e alla nota di codesta Direzione prot. n. 20370 del 02.10.2019 (acquisita al prot. RAS/DG PIAN n. 36565 del 02.10.2019), per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si rappresenta quanto segue.

L'area interessata dall'intervento risulta classificata nel PUC vigente del Comune di Golfo Aranci, pubblicato sul BURAS n. 49 del 27.10.2016, come sottozona "G4.05" destinata a "Servizi generali" e, in particolare, l'articolo 93 delle relative NTA precisa che trattasi di "Servizi portuali Marana disciplinati dal piano attuativo come modificato e integrato dalla VIA".

La medesima disciplina urbanistica risulta confermata nell'articolo 87 delle NTA, così come modificate dalla successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 26.04.2019, di adeguamento del PUC alla sentenza del TAR Sardegna, II Sezione, n. 100/2018.

Con riferimento a tale ultima deliberazione, la Direzione Generale dell'Urbanistica ha espresso, con Determinazione n. 848/DG del 23.07.2019, parere di coerenza con prescrizioni, tra cui, relativamente alle zone G del PUC: *"Definire nelle NTA, per ciascuna delle sottozone G, la specifica funzione di servizio generale, i principali parametri urbanistici (indice territoriale massimo in presenza di piano attuativo, altezze massime, distanze, rapporto di copertura, etc.), in accordo con le risultanze della tabella del dimensionamento. Specificare che la destinazione d'uso ricettiva è ammissibile solo se giustificata e dimensionata sulla base di esigenze non turistiche."*

Fermo quanto sopra, l'intervento proposto risulta compatibile con la destinazione di zona urbanistica del PUC vigente, fatta salva la verifica, da parte del Comune, del rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dal piano attuativo cui l'intervento progettuale è subordinato.

Dovrà, altresì, essere verificata la corretta perimetrazione della sottozona G4.5 in quanto dalla sovrapposizione delle ortofoto e degli "shp" riguardanti la zonizzazione del PUC, a disposizione del Servizio, non parrebbe esserci piena coincidenza tra la stessa sottozona G4.5 e l'area di intervento,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

ricadendo, quest'ultima, in parte, nella sottozona F1.03-Insedimenti turistici "Standard", destinata ad altro uso nel PUC, e quindi non compatibile con l'intervento di ampliamento del porto.

Si segnala, inoltre, che:

- parte della sottozona G4.05 è interessata dal bene paesaggistico "zone umide" individuato dall'articolo 17 delle NTA del PPR e disciplinato dagli articoli 18 e 25, 26 e 27 delle medesime NTA, nonché degli articoli 8 e 11 delle NTA del PUC;
- parte della sottozona G4.05 è interessata da un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, le cui trasformazioni sono subordinate al rispetto dell'articolo 27 delle NA del PAI;
- per le attività commerciali connesse alla infrastruttura portuale si applicano le disposizioni regionali in materia di commercio (DGR 55/108 del 2000, LR n. 5/2006) con l'esclusione, dentro la fascia costiera, delle grandi strutture di vendita, come disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), p. 2) delle NTA del PPR.

Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Pusceddu
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Resp. Sett.: Ing. G. Speranza
Funz. istr.: Ing. S. Secci

Firmato digitalmente da

**ALESSANDRO
PUSCEDDU**
